

**Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
delle finanze
(Org-DFF)**

del 17 febbraio 2010 (Stato 1° ottobre 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

² Esso si impegna affinché l'aliquota d'imposizione, l'aliquota fiscale e la quota d'incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

³ In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:

a. *finanze della Confederazione:*

1. equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all'indebitamento sull'arco di un ciclo congiunturale,
2. verificare periodicamente la necessità dei sussidi;

b. *imposte:*

1. conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica,

RU 2010 635

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

2. migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
- c. *politica della piazza finanziaria*: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;
- d. *dogane*: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;
- e. *alcol*: conformare il controllo del mercato dell'alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
- f. *gestione dell'Amministrazione*:
 1. rafforzare l'orientamento ai risultati nella gestione dell'Amministrazione,
 2. coordinare la gestione dei rischi dell'Amministrazione federale,
 3. garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d'impresa;
- g. *personale federale*:
 1. condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,
 2. garantire una previdenza personale adeguata;
- h. *prestazioni trasversali*: soddisfare, all'insegna dell'economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
- i. *prestazioni relative al supporto*: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.

⁴ Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFER)³ (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

Art. 2 Principi delle attività dipartimentali

Il DFF osserva i principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell'attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi:

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- a. collabora con l'economia, i partner sociali e i Cantoni;
- b. tiene conto delle esigenze dei cittadini;
- c. promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo;
- d. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
- e. persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.

Art. 3 Competenza speciale

¹ Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 2007⁴ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l'articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

² Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 1958⁵ sulla responsabilità.

³ Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dic. 1968⁶ sulla procedura amministrativa).

Art. 4 Disposizioni comuni all'insieme delle unità amministrative

¹ Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.

² Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

Capitolo 2:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale

Sezione 1: Segreteria generale e delegato federale al plurilinguismo⁷

Art. 5 Segreteria generale⁸

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l'articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:

⁴ RS **956.1**

⁵ RS **170.32**

⁶ RS **172.021**

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU **2014** 2987).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU **2014** 2987).

- a. sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
- b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento;
- c. è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento;
- d.⁹ mette a disposizione servizi logistici e coordina, d'intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all'interno del Dipartimento;
- d^{bis}.¹⁰ accompagna la legislazione a livello dipartimentale ed elabora gli atti normativi in ambito di regolamentazione nazionale dei mercati finanziari;
- g.¹¹ fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all'Organo strategia informatica della Confederazione;
- f. fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;
- g.¹² fornisce prestazioni amministrative alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e all'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).

Art. 6¹³ Delegato federale al plurilinguismo

¹ Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

² Svolge i compiti che gli sono assegnati dall'ordinanza del 4 giugno 2010¹⁴ sulle lingue.

**Sezione 2:
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali**

Art. 7 Obiettivi e funzioni

¹ La SFI persegue i seguenti obiettivi:

- a. essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU **2011** 3787).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU **2011** 3787).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU **2011** 3787).

¹² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6093).

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU **2014** 2987).

¹⁴ RS **411.11**

b.¹⁵ promuove la competitività internazionale e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nonché l'accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero e contribuisce, tenendo conto del consenso internazionale, a migliorare i fattori di localizzazione fiscali.

² Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:

- a. sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali per quanto non siano oggetto di questioni di politica economica estera di competenza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- b.¹⁶ elabora le basi delle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione internazionale dei mercati finanziari;
- c.¹⁷ elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e di assistenza amministrativa in materia fiscale;
- d. è responsabile per le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale;
- e. elabora le direttive relative alle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- f. rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
- g.¹⁸ cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA in ambito di politica dei mercati finanziari e di regolamentazione internazionale dei mercati finanziari;
- h.¹⁹ cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza;
- i.²⁰ informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

Sezione 3: Amministrazione federale delle finanze

Art. 8 Obiettivi e funzioni

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:

- a. garantisce una visione d'insieme sulle finanze della Confederazione;
- b. prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all'attenzione del Consiglio federale;
- c. si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull'allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
- d. si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l'Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
- e. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
- b. mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
- c. rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziarie e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
- d. elabora atti normativi in ambito di:
 1. diritto in materia di finanze pubbliche,
 - 2.²¹ diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attingano alla stabilità dei mercati finanziari.
- e. rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
- f. coordina la gestione dei rischi e delle assicurazioni della Confederazione;

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

- g. cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.

Art. 9 Disposizioni particolari

¹ L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:

- a. provvede alla raccolta di fondi e all’investimento di denaro della Confederazione;
- b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;
- c. allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche;
- d. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze» del DFF.

² L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Amministrazione federale. Emanando le istruzioni necessarie.

³ Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:²²

- a. l’Ufficio centrale di compensazione;
- b. la Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari;
- c. la Cassa svizzera di compensazione;
- d. l’Ufficio AI per assicurati all’estero;
- e. la Zecca svizzera (Swissmint).

⁴ Le unità di cui al capoverso 3 sono gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).²³

Sezione 4: Ufficio federale del personale

Art. 10 Obiettivi e funzioni

¹ L’Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi:

- a. pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;
- b. garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;
- c.²⁴ promuove, all’interno dell’Amministrazione federale, la parità dei sessi;

²² Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

d.²⁵ ...

e.²⁶ garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;
- b. sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l'attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l'Amministrazione federale;
- c. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, all'estisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;
- d. mette a disposizione un'offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l'Amministrazione federale;
- e. è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l'Amministrazione federale;
- f. informa gli impiegati dell'Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;
- g. coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.

Art. 11 Disposizioni particolari

¹ L'UFPER adempie i seguenti compiti particolari:

- a. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale;
- b. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF;
- c. gestisce il centro di formazione dell'Amministrazione federale.

² Sono aggregati amministrativamente all'UFPER:

- a. il segretariato dell'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;
- b. l'Organo di mediazione per il personale federale.

²⁵ Abrogata dal n. II 2 dell'O del 27 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU **2014** 2987).

²⁶ Introdotta dal n. II 3 dell'all. all'O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2653).

Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 12 Obiettivi e funzioni

¹ L'AFC persegue i seguenti obiettivi:

- a. procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;
- b. provvede alla riscossione, rispettosa dell'uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;
- b. attua, insieme ai Cantoni, l'armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- c.²⁷ informa sulle questioni fiscali nazionali e, d'intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
- d. fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l'evoluzione della fiscalità.

Art. 13²⁸ Compiti particolari

L'AFC adempie i seguenti compiti particolari:

- a. sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;
- b. d'intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell'attuazione del diritto fiscale;
- c. riscuote per altri Stati le imposte alla fonte convenute in accordi internazionali;
- d. allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri.

Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane

Art. 14 Obiettivi e funzioni

¹ L'AFD persegue i seguenti obiettivi:

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

- a. procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;
 - b. gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;
 - c. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione;
- ² Per raggiungere i suoi obiettivi, l'AFD svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a. sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;
 - b. garantisce la sicurezza nella zona di confine;
 - c. riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi;
 - d. partecipa all'applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano;
 - e. collabora con l'economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d'imposizione doganale;
 - f. collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d'imposizione doganale.

Art. 15 Compiti particolari

L'AFD adempie i seguenti compiti particolari:

- a. negozia, d'intesa con la SFI e nel rispetto delle sue direttive, trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano questioni di politica economica estera di competenza della SECO;
- b. rappresenta, d'intesa con la SFI e la SECO e nel rispetto delle loro direttive, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali.

Sezione 7: Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

Art. 16 Obiettivi

¹ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi:

- a. fornisce prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC);

- b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni;
- c. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.

Art. 17 Compiti

L'UFIT adempie i seguenti compiti:

- a. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;
- b. sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet;
- c. gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza;
- d. garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi;
- e. mette la burocratica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione;
- f. garantisce l'interoperabilità della burocratica in tutta l'Amministrazione federale;
- g. garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all'interno dell'Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;
- h. offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell'informatica;
- i. collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.

Art. 18 Disposizioni particolari

- ¹ L'UFIT è gestito mediante mandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).
- ² L'UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.
- ³ L'UFIT fornisce prestazioni trasversali secondo le direttive del CIC.
- ⁴ Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.

Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**Art. 19** Obiettivi e funzioni

¹ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:

- a. provvede, secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008²⁹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC), in particolare per gli spazi:
 1. dell'Amministrazione federale,
 2. dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento,
 3. dei Tribunali federali,
 4. delle rappresentanze svizzere all'estero;
- b. soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico:
 1. dell'Amministrazione federale centrale,
 2. delle commissioni decisionali,
 3. delle unità aggregate a livello amministrativo all'Amministrazione federale.

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. provvede a una gestione immobiliare integrale;
- b. quale servizio centrale d'acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l'approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d'assortimento;
- c. quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all'attenzione del pubblico e dell'Amministrazione federale;
- d. è competente dell'allestimento e della pubblicazione di dati federali.

Art. 20 Disposizioni particolari

¹ L'UFCL adempie i seguenti compiti particolari:

- a. dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria;
- b. dirige la Commissione degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;
- c.³⁰ dirige il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);

²⁹ RS 172.010.21

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).

- d. è l'autorità esecutiva della Confederazione secondo l'ordinanza del 27 novembre 2000³¹ sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.

² Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.

Sezione 9:³² Organo direzione informatica della Confederazione

Art. 20a

¹ L'organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) è un'unità amministrativa secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera d in combinato disposto con l'articolo 7 capoverso 2 OLOGA.

² Esso è diretto dal delegato alla direzione informatica.

³ Persegue i seguenti obiettivi:

- a. porre le basi per un impiego efficace, adeguato, economico, orientato agli utenti e sicuro delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Amministrazione federale;
- b. promuovere, per mezzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, un'amministrazione efficiente, vicina ai cittadini ed economica nei governi e nelle amministrazioni pubbliche di tutta la Svizzera;
- c. sostenere l'esercizio sicuro di infrastrutture dell'informazione d'importanza vitale in Svizzera.

⁴ Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l'ODIC svolge in particolare i compiti e le funzioni menzionati nell'ordinanza del 9 dicembre 2011³³ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Capitolo 3:

Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata

Sezione 1: Regia federale degli alcool

Art. 21 Obiettivi e funzioni

¹ La Regia federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi nel settore delle bevande distillate:

- a. procura alla Confederazione una parte delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti;

³¹ RS **933.01**

³² Introdotta dal n. 1 dell'O del 17 ago. 2011 (RU **2011 3787**). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 9 dic. 2011 sull'informatica nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011 6093**).

³³ RS **172.010.58**

- b. garantisce l'approvvigionamento nazionale di alcol ad alta gradazione per scopi industriali o destinato alla produzione di bevande o di generi voluttuari;
- c. contribuisce alla promozione della salute, in particolare nel settore della tutela dei minori;

² Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a. rilascia concessioni a fabbricanti svizzeri;
- b. riscuote l'imposta sul consumo di bevande distillate destinate al consumo;
- c. applica le prescrizioni commerciali della legislazione sull'alcol;
- d. acquista, immagazzina e vende alcol ad alta gradazione.
- e. ...³⁴

Art. 22 Disposizioni particolari

¹ La RFA adempie i seguenti compiti particolari:

- a. promuove, nell'applicazione della legislazione sull'alcol, lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Uffici federali, Cantoni, economia e organizzazioni per la prevenzione;
- b. versa ai Cantoni la decima dell'alcol per scopi in ambito di prevenzione.

² Per il commercio dell'alcol ad alta gradazione gestisce il centro di profitto «Alco-suisse».

Sezione 2: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 23

¹ La FINMA è l'autorità che vigila sui mercati finanziari.

² Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA³⁵.

Sezione 3: Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA

Art. 24

¹ La Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all'articolo 4 della legge del 20 dicembre 2006³⁶ su PUBBLICA.

³⁴ Abrogata dal n. II 1 dell'O del 31 ago. 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4325).

³⁵ RS 956.1

² Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBBLICA.

Sezione 4: Controllo federale delle finanze

Art. 25 Obiettivi e funzioni

¹ Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione.

² Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:

- a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull'Amministrazione federale;
- b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull'Amministrazione e la giustizia.

³ Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l'esame delle finanze a tutti i livelli dell'esecuzione del preventivo.

Art. 26 Pareri all'attenzione del Consiglio federale

Nell'ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all'attenzione del Consiglio federale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Regolamento interno

Il DFF emana un regolamento interno conformemente all'articolo 29 OLOGA.

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

Ordinanza dell'11 dicembre 2000³⁷ sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è abrogata.

Art. 29 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.

³⁶ RS 172.222.1

³⁷ [RU 2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 all. n. II 1, 2007 1409, 2008 2181 n. II 1 5363 all. n. 2]

Allegato
(art. 29)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...³⁸

³⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **2010 635**.